

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

**Ai sigg.
Clienti dello Studio**

Circolare 13/2022

Milano, 7 novembre 2022

Oggetto: Bilancio al 31-12-2022

In previsione della prossima chiusura dell'esercizio, di seguito indichiamo le principali valutazioni che si suggerisce porre attenzione, sulla base delle vigenti normative, che troveranno sostanziali modifiche a decorrere dal prossimo anno.

Investimenti in beni strumentali

Entro il prossimo 31.12.2022 va valutata la possibilità di effettuare investimenti per poter usufruire dei crediti d'imposta previsti per gli investimenti in beni c.d. "ordinari" ed investimenti in "Industria 4.0".

Si evidenzia infatti che ad oggi la normativa in vigore, prevede che per il prossimo esercizio le agevolazioni saranno eliminate nel caso degli investimenti ordinari - mentre nel caso dell'industria 4.0 saranno sensibilmente ridotte. Di seguito si riepiloga la normativa e le agevolazioni previste.

Credito d'imposta beni generici

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi, diversi da quelli "industria 4.0" è riconosciuto un credito d'imposta a imprese e professionisti pari al 6% del costo di acquisto effettuato entro il 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Credito d'imposta "Industria 4.0"

Si evidenzia innanzitutto che tale credito spetta solo alle imprese e che può riguardare sia beni materiali che immateriali, che rientrano rispettivamente nella Tabella A e nella Tabella B della Legge finanziaria 2017.

Per tali beni, le agevolazioni sono previste se gli investimenti sono effettuati entro il 31.12.2025, ma la misura dell'agevolazione è decrescente a seconda dell'anno di effettuazione dell'investimento.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Per i beni materiali 4.0:

- se l'investimento viene concluso entro il 31.12.2022, o entro il 30.06.2023 (con versamento dell'acconto pari ad almeno il 20% entro fine 2022) – il beneficio spetta nella misura del 40% per gli investimenti fino a 2.500.000 euro. Oltre tale cifra il beneficio scende al 20% per investimenti fino a 10.000.000 di euro ed al 10% per gli investimenti fino a 20.000.000 di euro
- se l'investimento viene effettuato invece dal 2023 al 2025, i benefici si dimezzano.

Per i beni immateriali 4.0 la misura dell'agevolazione segue la seguente modulazione:

Periodo investimento	2022 (o entro il 30.06.2023 con acconto del 20% entro il 2022)	2023 (o entro il 30.06.2024 con acconto del 20% entro il 2023)	2024 (o entro il 30.06.2025 con acconto del 20% entro il 2024)	2025 (o entro il 30.06.2026 con acconto del 20% entro il 2025)
Misura credito	50%	20%	15%	10%

Per poter usufruire del credito, i documenti di acquisto, sia fatture che documenti di trasporto, devono riportare espressamente la seguente dicitura:

"Acquisto per i quali è riconosciuto il credito d'imposta ex art 1. Commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"

Si specifica inoltre che per gli investimenti "Industria 4.0" è necessario che siano presenti tutta una serie di requisiti tecnici che consentano ai beni di essere interconnessi con il sistema aziendale e che sono ulteriormente necessarie:

- Una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'Albo, ovvero l'autocertificazione del legale rappresentante, per gli investimenti con valore inferiore a 300.000 euro" – nella quale risulta che gli investimenti possiedano le caratteristiche tecniche e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- La comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, da trasmettere entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Il credito spettante è utilizzabile in tre rate annuali in F24 – con decorrenza dall'anno di entrata in funzione del bene o dall'anno di interconnessione per i beni Industria 4.0.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

Distribuzione riserve – scadenza regime transitorio

Si ricorda che la Legge Finanziaria 2018 ha variato la tassazione della distribuzione di utili, con decorrenza 2018, equiparando gli utili percepiti da partecipazioni:

- **qualificate**, ossia quelle che rappresentano una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea, ovvero il 25% del capitale sociale

a quelle:

- **non qualificate**, ossia quelle che rappresentano una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero il 25% del capitale/patrimonio sociale

Per cui, con decorrenza 2018, gli utili sono assoggettati, in entrambi i casi, alla ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%.

E' stato previsto però un regime transitorio, in caso di partecipazioni qualificate, disposto per gli utili prodotti fino al 2017 e deliberati entro il 31.12.2022, per i quali è prevista l'applicazione della vecchia disciplina che prevede la tassazione degli utili percepiti in dichiarazione dei redditi, i quali parteciperanno al reddito complessivo del percettore in base ad una percentuale differenziata a seconda dell'anno di formazione dell'utile, ossia:

- 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007
- 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 31.12.2016.
- 58,14% per gli utili prodotti nel 2017.

Si evidenzia che **tale regime transitorio termina il 31.12.2022**: di conseguenza, le riserve di utili pregresse costituite con utili prodotti fino al 2017, distribuite a partire dal 01.01.2023 a favore di soci titolari di partecipazioni qualificate, dovranno essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, senza distinzione alcuna.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti